DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 26

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al coma 3 dell'articolo 21. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Versione in vigore dal 27 settembre 1988, non più in vigore dal 19 settembre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Estremi	Legge 23 agosto 1988, n. 400
Capo	IV — Organizzazione amministrativa della presidenza del consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-governo-e-ordinamento-della-presidenza/art-26-dipartimento-per-l-informazione-e-l-editoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it